

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ». Atto n. 268 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	46
---	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	48
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	49

#### INTERROGAZIONI:

5-03466 Borghesi e Cambursano: Destinazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato .....	52
ALLEGATO ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 14.05.**

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla

legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ».

Atto n. 268.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di delibera, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ricorda che l'esame dello schema di delibera CIPE n. 31 del

2010 concernente « Riprogrammazione del Fondo infrastrutture » è stato avviato il 13 ottobre 2010 ed è stato rinviato, in quanto lo schema non era corredato del prescritto parere della Conferenza unificata. Al riguardo, fa presente che, in data 13 ottobre 2010, tale parere è stato trasmesso dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del CIPE, e che, pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema di decreto.

Maino MARCHI (PD) pur rilevando come siano state, con il provvedimento in esame, individuate ulteriori risorse, ricorda che nella risoluzione con la quale è stata approvata la Decisione di finanza pubblica alla Camera nella seduta del 13 ottobre 2010 il Governo è stato impegnato « ad approvare un piano di rilancio per il Mezzogiorno d'Italia per avviare il completamento della necessaria azione di equilibrio infrastrutturale tra le diverse parti del Paese, premessa indispensabile per l'attuazione del federalismo individuando seri strumenti di contrasto alla disoccupazione ». Rileva che in tal modo si sono dati per scontati gli effetti del provvedimento in esame ed osserva pertanto che la Commissione dovrebbe procedere oggi all'espressione di un parere su un atto sul quale, sia pure indirettamente, si è già pronunciata l'Assemblea. Chiede quindi chiarimenti al riguardo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, sottolinea l'importanza di addivenire in tempi rapidi all'espressione del parere al fine di evitare una vanificazione del suo significato.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che l'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria 2010 aveva previsto la destinazione delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a un miliardo di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato

rischio idrogeologico individuate. Rileva che la delibera in esame dispone solo l'assegnazione di 900 milioni di euro, chiedendo quindi di chiarire come si potrà addivenire all'assegnazione dei residui 100 milioni di euro.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, precisa che la questione non è oggetto del provvedimento in esame che individua altri interventi infrastrutturali.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sottolinea come lo schema di delibera in esame prenda sostanzialmente atto della programmazione delle risorse del Fondo infrastrutture già precedentemente deliberata dal CIPE, provvedendo esclusivamente alla riprogrammazione delle residue disponibilità. Pertanto, non ritiene possibile affrontare in questa sede le questioni sollevate dall'onorevole Polledri, sottolineando come, in assenza di ulteriori fondi da ripartire, non sia possibile ipotizzare la destinazione di nuovi fondi a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico da realizzare nel Centro Nord, in quanto la destinazione di risorse a tale finalità renderebbe necessario ridurre in misura corrispondente interventi già programmati nelle medesime aree del territorio nazionale. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture » (atto n. 268),

esprime

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia, a titolo personale, la propria astensione sulla proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD) ribadisce la propria richiesta di chiarimento circa l'opportunità di addivenire all'espressione del parere.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo, rilevando che sarebbe preferibile, per le ragioni già evidenziate dall'onorevole Marchi, non esprimere alcuna valutazione sulla delibera in esame. Rileva che alcuni interventi destano perplessità e ribadisce la richiesta, già formulata, di approfondire le modalità con le quali il CIPE addivene all'assegnazione delle risorse previste da atti legislativi. Ricorda che il presidente ha indirizzato una lettera al sottosegretario Miccichè relativamente all'assegnazione di fondi per l'edilizia scolastica che sostanzialmente non ha ricevuto risposta. Ritene che sia necessario chiarire le modalità di ripartizione del miliardo di euro stanziato con la legge finanziaria 2010 per gli interventi relativi al rischio idrogeologico. Osserva, in particolare, che le previsioni di legge rischiano di non essere rispettate in sede attuativa dalle decisioni assunte dal CIPE. Chiede pertanto formalmente di audire il sottosegretario Miccichè.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che la richiesta di audire il sottosegretario Miccichè potrà essere sottoposta all'ufficio di presidenza della Commissione, convocato al termine delle sedute odierne.

La Commissione respinge la proposta formulata dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in considerazione della reiezione della proposta del relatore, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.**

**Atto n. 277.**

(Rilievi alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), l'attuazione della direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore dei trasporti ferroviari. Segnala che il provvedimento, che consta di 11 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 10, in materia di servizi di interoperabilità ferroviaria transfrontaliera, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto evidenziato nella relazione tecnica circa la natura privatistica della disciplina introdotta in attuazione di una disposizione

europea e considerato che la stessa è finalizzata a porre termine ad un procedimento d'infrazione avviato in sede europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della medesima disciplina.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che dal provvedimento in esame non derivano effetti finanziari, esprimendo quindi parere favorevole al suo ulteriore corso.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (atto n. 277);

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.**

**Atto n. 278.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2009, reca il recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Sul mancato recepimento di tale direttiva nel termine previsto del 4 dicembre 2009, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione. Segnala che lo schema in esame, di cui fanno parte integrante dodici allegati, è corredato di una relazione tecnica e reca, all'articolo 28, una specifica clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento agli articoli da 4 a 7, recanti disposizioni riguardanti la certificazione obbligatoria dei macchinisti, ritiene opportuno acquisire maggiori chiarimenti in merito sia al contenuto delle attività in esame (articoli 5 e 6) sia all'entità delle risorse che si prevede di utilizzare, allo scopo di escludere l'introduzione di una ulteriore voce di spesa che possa compromettere l'espletamento delle altre attività istituzionali dell'Agenzia, previste dalla legislazione vigente. Non ha nulla da osservare in merito all'articolo 10, recante disposizioni riguardanti i contenuti della licenza, tenuto conto che, come specificato dalla relazione tecnica, le attività di accertamento dell'idoneità psico-fisica dei soggetti richiedenti è già svolta dalle ASL. Con riferimento agli ulteriori soggetti da individuare con successivo decreto ministeriale, considera opportuno acquisire chiarimenti del Governo allo scopo di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Non ha nulla da osservare sugli articoli 13 e 15, recante disposizioni riguardanti la procedura per il conseguimento della licenza, nel presupposto che le tariffe siano determinate con modalità atte a garantire la copertura integrale dei costi che l'Agenzia dovrà sostenere e l'allineamento temporale tra tali oneri e il gettito delle tariffe medesime. Per quanto concerne l'articolo 17, recante istituzione di un sistema di mo-

monitoraggio da parte delle imprese ferroviarie, osserva che andrebbe escluso qualsivoglia riflesso a carico della finanza pubblica discendente dalla disposizione in esame con ha rilievi da formulare con riferimento agli articoli 18 e 19, in materia di compiti dell'Agenzia, nel presupposto che le tariffe siano determinate con modalità atte a garantire la copertura integrale dei costi che l'Agenzia dovrà sostenere e l'allineamento temporale tra tali oneri e il gettito delle tariffe medesime con modalità. Non ha, invece, rilievi da formulare con riferimento all'articolo 20, recante disposizioni in materia di formazione, nel presupposto che le attività in esame rientrino tra quelle complessivamente già svolte dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura. Per quanto concerne l'articolo 22, recante disposizioni in materia di esami, osserva che le attività in questione appaiono rientrare tra quelle istituzionali dell'Agenzia. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento, infine, all'articolo 27, comma 4, recante ulteriori disposizioni in materia di controlli, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che le attività disposte dalla norma in esame rientrino tra quelle istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione alle attività da espletare per evitare i rischi di contraffazione e manipolazione delle licenze, previste dagli articoli da 4 a 7, fa presente che tali attività consisteranno in misure che saranno individuate e poste in essere dall'Agenzia, in sede di applicazione del provvedimento e che in tale sede l'Agenzia dovrà quantificare i costi di dette misure, al fine di stabilire l'entità delle tariffe da adottare per l'integrale copertura degli stessi, in linea con quanto disposto dall'articolo 26, del decreto legislativo n. 162 del 2007. Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento agli ulteriori soggetti da individuare con successivo decreto

ministeriale per l'effettuazione degli accertamenti sanitari, fa presente che, in linea con la formulazione letterale dell'articolo 10, tale ultima disposizione provvede alla mera individuazione degli enti competenti nell'ambito dei soggetti già competenti a legislazione vigente per tali attività, come peraltro risulta anche dal requisito della competenza richiesto per tale selezione. Segnala, infatti, che tale circostanza si deduce, altresì, dalla lettura combinata della disposizione con l'articolo 28, recante la clausola d'invarianza finanziaria del provvedimento. Per quanto attiene agli articoli 13 e 15, conferma che le tariffe da adottare da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie garantiranno l'integrale copertura dei costi, in quanto la loro entità dovrà essere determinata in base alla preventiva quantificazione dei costi delle attività da porre in essere. Per quanto concerne l'allineamento temporale tra i costi ed il gettito derivante dalle stesse tariffe, rinvia alle ordinarie modalità con le quali l'Agenzia introita le somme richieste per le proprie attività rese a favore dei soggetti richiedenti. Fa, comunque, presente che tale allineamento sembra costituire un principio già seguito dall'Agenzia, come si evince, ad esempio, dalle «Linee guida per il rilascio del certificato di sicurezza», in attuazione della direttiva 2004/49/CE, in base alle quali il versamento degli importi previsti va comprovato in sede di presentazione della domanda di rilascio. Assicura, poi, che l'articolo 17 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto esso prevede esclusivamente adempimenti già svolti a legislazione vigente, ai quali il previsto monitoraggio conferisce un carattere di sistematicità, volto al conseguimento di un maggiore livello di sicurezza. Nel rinviare per quanto attiene agli articoli 18 e 19 a quanto già osservato con riferimento agli articoli 13 e 15, con riferimento all'articolo 22, conferma che l'attività dell'Agenzia, concernente il riconoscimento degli esaminatori per lo svolgimento degli esami, rientra tra le complessive attività istituzionali che l'Agenzia già svolge a legislazione vigente, con le proprie

risorse. Da ultimo, con riferimento all'articolo 27, comma 4, conferma che la disposizione transitoria, che prevede la progressiva estensione delle verifiche periodiche ai macchinisti in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi della previgente normativa, non comporta effetti finanziari negativi, in quanto è volta a garantire una continuità con le attività di controllo precedentemente espletate in materia.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (atto n. 278);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

le misure volte ad evitare i rischi di contraffazione e manipolazione delle licenze di cui all'articolo 5, saranno poste in essere dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie utilizzando i proventi delle tariffe previste, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, che saranno determinate con successivo decreto dell'Agenzia stessa sulla base del costo effettivo del servizio;

le predette tariffe garantiranno l'integrale copertura dei costi derivanti dal rilascio, dal rinnovo, dalla duplicazione delle licenze e dall'aggiornamento dei relativi dati, in quanto la loro entità sarà determinata in base alla preventiva quantificazione dei costi delle attività poste in essere;

l'allineamento temporale tra i costi sostenuti dall'Agenzia per i servizi resi ed il gettito derivante dalle tariffe costituisce

un principio già seguito dall'Agenzia, come si evince dalle linee guida per il rilascio del certificato di sicurezza, adottate dall'Agenzia stessa in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 162 del 2007, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in base alle quali il versamento degli importi previsti va comprovato in sede di presentazione della domanda di rilascio;

l'individuazione di ulteriori soggetti competenti ad effettuare gli adempimenti sanitari, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), avverrà nell'ambito dei soggetti già competenti a legislazione vigente a svolgere tali attività;

l'istituzione di un sistema di monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, di cui all'articolo 17, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto trattasi di adempimenti già svolti a legislazione vigente, che assumono, con le disposizioni in esame, carattere di sistematicità, volto al conseguimento di un maggiore livello di sicurezza;

l'attività di riconoscimento degli esaminatori per lo svolgimento degli esami, di cui al comma 2 dell'articolo 22, rientra tra le attività istituzionali che l'Agenzia già svolge a legislazione vigente avvalendosi di proprie risorse;

le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 27, concernenti la progressiva estensione delle verifiche periodiche ai macchinisti in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi della normativa previgente, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le stesse sono volte sostanzialmente a garantire continuità con le attività di controllo precedentemente espletate in materia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal rappresentante del governo non consentano di escludere che le attività di controllo previste dall'articolo 25 e dall'articolo 26 dello schema non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottolineando che la relazione tecnica indica che tali attività potranno essere svolte dalla Polizia di Stato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza fornire indicazioni con riferimento alle risorse con le quali l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie potrà far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che ad eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalle attività di controllo si farà fronte attraverso i proventi delle tariffe che verranno determinati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che il meccanismo di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 25 e all'articolo 26 sia inappropriato.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 20 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**5-03466 Borghesi e Cambursano: Destinazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.**

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo presente, in primo luogo, di non condividere le valutazioni formulate dal sottosegretario Giorgetti in ordine alla impossibilità di destinare l'importo di un 1,3 milioni di euro indicato nelle premesse della risoluzione 8-00087 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In proposito, osserva infatti che appare assolutamente stravagante che in un Paese come l'Italia, che si caratterizza per la presenza di un debito pubblico assai ingente, si frappongano tante difficoltà alla destinazione di nuove o maggiori risorse alla riduzione di tale debito. A tale riguardo, fa presente che molti cittadini si rivolgono ai parlamentari per segnalare la loro volontà di contribuire, anche su base volontaria, al contenimento degli oneri derivanti dal debito accumulato dal nostro Paese, sottolineando, pertanto, come appaia necessario farsi carico di questa volontà espressa dai cittadini con ogni intervento, anche di carattere legislativo, utile a consentire la destinazione di nuove risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

**Interrogazione 5-03466 Borghesi e Cambursano: Destinazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione 5-03466 gli On. Borghesi e Cambursano chiedono se si sia provveduto a predisporre gli atti necessari per destinare le risorse indicate dal gruppo dell'Italia dei Valori al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, al fine di consentire la concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli Enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

La medesima norma ha previsto, inoltre, che la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari debba essere effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

A valere sulle dotazioni finanziarie del predetto Fondo (capitolo 7536/MEF), poi incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, le Commissioni bilancio di Camera e Senato, con diverse

e successive risoluzioni, hanno provveduto ad individuare gli enti beneficiari dei contributi statali di cui trattasi, ad eccezione, tra l'altro, dell'importo di euro 1.300.000,00 riferito all'anno 2010, per il quale il gruppo dell'Italia dei valori, in data 30 luglio 2010, in sede di approvazione della risoluzione n. 8-00087 da parte della V Commissione della Camera dei Deputati, ha proposto la relativa destinazione al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Il predetto importo, però, non essendo stato utilizzato dalla citata Commissione parlamentare ai fini del riparto delle disponibilità residuali 2010 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, risulta ancora nella disponibilità di competenza del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, per quanto attiene alla specifica richiesta formulata nel documento parlamentare intesa a conoscere se le citate risorse siano state, poi, effettivamente destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si precisa che, a legislazione vigente, tale operazione non risulta concretamente possibile, atteso che, ai sensi della citata norma, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio devono essere destinate, esclusivamente, alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

Inoltre, anche l'eventuale provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, per la destinazione delle predette risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mancherebbe del necessario presupposto, ossia l'atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza del quale il provvedimento ministeriale dovrebbe essere adottato.

Alla luce di quanto sopra esposti, si è dell'avviso che la destinazione delle risorse individuate dal gruppo dell'Italia dei Valori (euro 1.300.000) al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato richieda l'emanazione di una specifica disposizione legislativa che, nel consentire tale diverso utilizzo, preveda il riversamento di tali risorse ad un apposito capitolo di entrata

del bilancio dello Stato e l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con proprio decreto, alla relativa riassegnazione al capitolo 9565 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale è iscritto il predetto Fondo.

Si soggiunge, infine, che le entrate straordinarie che possono essere destinate al Fondo ammortamento, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), devono, comunque, essere libere da vincoli di diversa destinazione.